

licio residuo mutuo; e poichè l'Istituto, nei casi di estinzione anticipata dei mutui provenienti dalla suddetta ex Cassa Pensioni di Gorino, non si è mai valso della facoltà di chiedere indennizzi volendo facilitare in ogni modo l'estinzione anticipata dei mutui stessi contratti a minimo interesse non superiore mai al 4.50%, così anche nel caso presente non è stato chiesto l'indennizzo della suindicata tri, mescolata d'interessi (che sarebbe stata di L. 692), in quanto che l'Istituto veniva a riscuotere in anticipazione il residuo mutuo di L. 68.000 fruttante l'interesse del 4.50 per cento.

Occorrendo ora rilasciare apposito atto di quietanza e consenso alla cancellazione delle ipoteche medesime, si sottopone all'approvazione del Consiglio la seguente deliberazione sulla quale ha già dato parere favorevole il Comitato Permanente in adunanza del 28 corr.;

Il Consiglio,

Udita la relazione del Direttore Generale in merito alla estinzione del mutuo costituito con atto Piccini di Gorino in data 10 ottobre